

1	<p>CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO “START UP” - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE</p> <p>Con provvedimento n. 305784 del 8.11.2021, l’Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto informativo, modalità e termini di presentazione dell’istanza per riconoscimento del contributo a fondo perduto per le “start up”, di cui all’art. 1-ter del D.L. 41/2021, approvando altresì il modello e le relative istruzioni.</p> <p>Tale provvedimento dà attuazione al D.M. 10.9.2021, che aveva stabilito la necessità di presentare apposita istanza per accedere al contributo.</p>
1.1	<p>SOGGETTI INTERESSATI</p> <p>Il contributo in esame riguarda i soggetti titolari di reddito d’impresa:</p> <ul style="list-style-type: none"> – residenti o stabiliti nel territorio dello Stato; – che abbiano attivato la partita IVA nel corso dell’anno 2018 ma la cui attività economica abbia avuto inizio effettivo nel corso dell’anno 2019, in base alle risultanze del Registro Imprese; – con ammontare dei ricavi nel periodo d’imposta 2019 (per i soggetti “solari”) non superiore a 10 milioni di euro; – ai quali non spetta il contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. 41/2021 in quanto l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 non è inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019; – a condizione che la partita IVA non sia cessata alla data del 23.3.2021 (entrata in vigore del D.L. 41/2021). <p>Nel rispetto delle suddette condizioni possono beneficiare del contributo anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.</p> <p>Sono invece esclusi gli intermediari finanziari e le società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR.</p>
1.2	<p>MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA</p> <p>L’istanza deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dal 9.11.2021 al 9.12.2021; – in via telematica, mediante il servizio <i>web</i> disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate; – direttamente o tramite intermediari abilitati a Entratel; – utilizzando l’apposito modello approvato. <p>Nello stesso periodo è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione di quella precedentemente trasmessa.</p> <p>È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale ai contributi.</p>
1.3	<p>CONTENUTO DELL’ISTANZA</p> <p>L’istanza, oltre ai dati identificativi del soggetto richiedente e del suo rappresentante legale qualora si tratti di un soggetto diverso dalla persona fisica, contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dichiarazione dell’ammontare di ricavi o compensi del secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto; – IBAN del conto corrente intestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo; – codice fiscale dell’intermediario eventualmente delegato alla trasmissione; – dichiarazioni relative all’eventuale superamento dei limiti degli aiuti di Stato e alla sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalle sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo aiuti di Stato; – indicazione della modalità scelta per l’erogazione del contributo (accredito diretto o credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24).
1.4	<p>DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO</p> <p>Il contributo è determinato nella misura massima di 1.000,00 euro per tutti i soggetti</p>

	<p>aventi i requisiti, tenuto conto del limite di spesa stabilito (20 milioni di euro). Il valore effettivo del contributo a fondo perduto dipenderà dal rapporto tra il limite complessivo di spesa stabilito e l'ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte.</p> <p>Qualora l'ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze validamente presentate risulti superiore al limite di spesa, il contributo riconosciuto è pari a 1.000,00 euro moltiplicato la percentuale di ripartizione proporzionale dei fondi stanziati.</p>
2	ANOMALIE NEI DATI DICHIARATI AI FINI DEGLI STUDI DI SETTORE E DEGLI ISA PER IL TRIENNIO 2016-2018
	Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 314145 del 15.11.2021 ha approvato diverse tipologie di anomalia nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore e degli ISA per il triennio 2016-2018. Si tratta di anomalie simili a quelle già approvate per il triennio 2017-2019.
2.1	<p>TIPOLOGIE DI ANOMALIA</p> <p>Tra le anomalie più rilevanti, si segnalano:</p> <ul style="list-style-type: none"> – incongruenze gravi e ripetute nella gestione del magazzino; – incongruenze per importi superiori a 2.000,00 euro tra i dati indicati nei modelli REDDITI 2019 e quelli riportati nei modelli per l'applicazione degli ISA; – utilizzo per il triennio 2016-2018 della causa di esclusione "Periodo di non normale svolgimento dell'attività"; – incongruenze tra ISA presentato e quadro dei dati contabili compilato; – omessa iscrizione nell'apposito Albo per i contribuenti che hanno dichiarato di operare in forma di cooperativa, anche a mutualità prevalente; – incongruenze tra i dati dichiarati e quelli risultanti dalle Certificazioni Uniche (ad esempio, il numero degli incarichi per i professionisti).
2.2	<p>TRASMISSIONE DELLE COMUNICAZIONI</p> <p>Le comunicazioni sono messe a disposizione nel Cassetto fiscale del contribuente, accessibile dagli intermediari incaricati muniti di delega. Le comunicazioni sono anche trasmesse via Entratel all'intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle.</p> <p>La disponibilità della comunicazione nel Cassetto fiscale è annunciata, per i soggetti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia, da un avviso personalizzato nell'area autenticata e inviato via <i>e-mail</i> e/o SMS ai recapiti indicati.</p>
2.3	<p>SOFTWARE DI COMPILAZIONE ANOMALIE</p> <p>A fronte della comunicazione, è possibile fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando il <i>software</i> reso disponibile dall'Agenzia.</p> <p>Resta fermo che, se sono ravvisati errori od omissioni a seguito dell'anomalia segnalata, questi potranno essere regolarizzati presentando una dichiarazione integrativa, comprensiva della comunicazione dei dati rilevanti corretta, beneficiando del ravvedimento operoso per la riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione della violazione.</p>
3	PROSPETTO AIUTI DI STATO DEL MODELLO IRAP 2019 - ANOMALIE - ADEGUAMENTO SPONTANEO
	Con provvedimento n. 324659 del 22.11.2021, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di messa a disposizione del contribuente delle informazioni (finalizzate alla promozione dell'adempimento spontaneo) relative alla mancata registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, per il superamento dell'importo complessivo concedibile nei tre esercizi finanziari di riferimento, degli aiuti " <i>de minimis</i> " indicati nella sezione "aiuti di Stato" del quadro IS del modello IRAP 2019.
3.1	<p>DATI CONTENUTI NELLE COMUNICAZIONI DI ANOMALIA</p> <p>Le comunicazioni contengono le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> – codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;

	<ul style="list-style-type: none"> – numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d'imposta; – data e protocollo telematico della dichiarazione IRAP 2019; – aiuti di Stato de minimis relativi al periodo d'imposta 2018, indicati nella dichiarazione IRAP 2019, per i quali non è stato possibile procedere alla registrazione nel Registro; – dati relativi all'impresa unica, dichiarati nel rigo IS202 della dichiarazione IRAP; – visura degli aiuti de minimis rilasciata dal Registro.
3.2	<p>MODALITÀ DI MESSA A DISPOSIZIONE DELLE COMUNICAZIONI</p> <p>Le comunicazioni di anomalia, con le informazioni elencate, sono inviate alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) dei singoli contribuenti. Nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nel pubblico elenco denominato INI-PEC, istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, l'invio è effettuato per posta ordinaria.</p> <p>La stessa comunicazione e i relativi allegati sono consultabili dall'interessato all'interno dell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, denominata "Cassetto fiscale" nella sezione "L'Agenzia scrive" - "Comunicazioni relative all'invito alla compliance".</p>
3.3	<p>MODALITÀ DI RICHIESTA DELLE INFORMAZIONI DA PARTE DEL CONTRIBUENTE</p> <p>Con le modalità indicate nella comunicazione di anomalia, il contribuente, anche mediante intermediari abilitati ad Entratel (ad esempio Dottori Commercialisti, Consulenti del lavoro, ecc.), può:</p> <ul style="list-style-type: none"> – richiedere informazioni; – segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali inesattezze delle informazioni a disposizione e/o elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.
3.4	<p>MODALITÀ DI REGOLARIZZAZIONE DELL'ANOMALIA</p> <p>Qualora il superamento dell'importo complessivo concedibile, in relazione alla tipologia di aiuto <i>de minimis</i> pertinente:</p> <ul style="list-style-type: none"> – sia imputabile a errori di compilazione della sezione "aiuti di Stato" della dichiarazione IRAP 2019, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa recante i dati corretti; – non sia imputabile a errori di compilazione della suddetta sezione, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo integralmente l'aiuto <i>de minimis</i> illegittimamente fruito, comprensivo di interessi. <p>In ordine alle violazioni in oggetto, sono dovute le relative sanzioni in relazione alle quali il contribuente può beneficiare del ravvedimento operoso (ex art. 13 del D.Lgs. 472/97).</p>
4	<p>CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO 2021 - RICONOSCIMENTO INTEGRALE</p>
	<p>Con provvedimento n. 309145 del 10.11.2021, l'Agenzia delle Entrate ha fissato al 100% la percentuale effettiva di fruizione del credito d'imposta per la sanificazione di cui all'art. 32 del DL 73/2021, considerando che l'ammontare complessivo degli importi richiesti risulta inferiore rispetto alle risorse stanziare.</p>
4.1	<p>AMMONTARE FRUIBILE</p> <p>L'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pertanto pari al credito d'imposta risultante dall'ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di rinuncia.</p> <p>Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d'imposta fruibile tramite il proprio Cassetto fiscale accessibile dall'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.</p>
4.2	<p>MODALITÀ DI UTILIZZO</p> <p>Il credito d'imposta può essere utilizzato:</p> <ul style="list-style-type: none"> – in compensazione, tramite il modello F24, con il codice tributo "6951" (istituito dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 64 del 11.11.2021), presentando il modello

	<p>F24 esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;</p> <ul style="list-style-type: none"> – nel modello REDDITI 2022, dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui la spesa è stata sostenuta (2021).
5	CREDITO D'IMPOSTA PER IL SETTORE TESSILE, MODA ED ACCESSORI - PERCENTUALE EFFETTIVAMENTE FRUIBILE PER IL 2020
	<p>Con il provvedimento n. 334506 del 26.11.2021, l'Agenzia delle Entrate ha definito la percentuale effettivamente fruibile del credito d'imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori (ai sensi dell'art. 48-<i>bis</i> del D.L. 34/2020), con riferimento al periodo d'imposta in corso al 10.3.2020 (2020 per i soggetti "solari").</p>
5.1	<p>DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE FRUIBILE</p> <p>La suddetta percentuale è pari al 64,2944%, risultante dal rapporto tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> – risorse disponibili (con riferimento al suddetto periodo d'imposta), pari a 95 milioni di euro; – ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti in base alle istanze validamente presentate dal 29.10.2021 al 22.11.2021 (con riferimento al medesimo periodo d'imposta), pari a 147.757.765,00 euro.
5.2	<p>INDICAZIONE NEL MODELLO REDDITI 2022</p> <p>Il provvedimento n. 334506/2021 stabilisce che, in deroga a quanto previsto nelle istruzioni del quadro RU dei modelli REDDITI 2021, il credito d'imposta in oggetto va indicato nel quadro RU del modello REDDITI relativo al periodo d'imposta in corso al 26.11.2021 (data di pubblicazione del provvedimento stesso), vale a dire nel modello REDDITI 2022 per i soggetti "solari".</p>
5.3	<p>MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/97, nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione (pertanto, per i soggetti "solari", i crediti d'imposta maturati nel 2020 e nel 2021 sono utilizzabili in compensazione nel modello F24, rispettivamente, nel 2021 e nel 2022); il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.</p> <p>Con la risoluzione n. 65 del 30.11.2021, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo "6953", da esporre nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" (oppure, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati").</p> <p>Nel campo "anno di riferimento" va indicato l'anno di riconoscimento dell'incentivo, nel formato "AAAA".</p> <p>In assenza di una specifica data iniziale di utilizzo, tenuto conto dell'intervenuta autorizzazione della misura con la decisione della Commissione europea 10.11.2021 C(2021) 8205 <i>final</i>, il credito d'imposta sembrerebbe compensabile dal 30.11.2021 (data di pubblicazione della risoluzione).</p>
6	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ATTIVITÀ TEATRALI E SPETTACOLI DAL VIVO - PERCENTUALE DI FRUIZIONE - ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO PER LA COMPENSAZIONE
	<p>Con provvedimento n. 334497 del 26.11.2021, l'Agenzia delle Entrate ha fissato in misura pari al 4,1881% la percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile dalle imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo (art. 36-<i>bis</i> del D.L. 41/2021).</p> <p>L'importo massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è quindi pari al credito risultante dall'ultima istanza validamente presentata (in assenza di rinuncia), moltiplicato per la suddetta percentuale, troncando il risultato all'unità di euro.</p>

	Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d'imposta fruibile tramite il proprio Cassetto fiscale accessibile dall'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.
6.1	<p>UTILIZZO IN COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24</p> <p>Il credito d'imposta fruibile è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/97:</p> <ul style="list-style-type: none"> – presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento; – senza applicazione dei limiti annui di cui all'art. 34 della L. 388/2000 e all'art. 1, comma 53, della L. 244/2007; – utilizzando il codice tributo "6952", istituito dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 67/2021.
6.2	<p>COMPILAZIONE DEL MODELLO F24</p> <p>In sede di compilazione del modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> – il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati"; – nel campo "anno di riferimento" deve essere indicato l'anno di riconoscimento del credito d'imposta, nel formato "AAAA".
7	<p>CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER I SOGGETTI CON RICAVI/COMPENSI DA 10 A 15 MILIONI DI EURO - UTILIZZO IN COMPENSAZIONE - ISTITUZIONE DEI CODICI TRIBUTO</p>
	Con la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 63 del 3.11.2021, sono stati istituiti i codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei contributi a fondo perduto per soggetti con ricavi o compensi da 10 a 15 milioni di euro, di cui all'art. 1, comma 30-bis, del D.L. 73/2021.
7.1	<p>CODICI TRIBUTO</p> <p>Per consentire l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei contributi a fondo perduto sotto forma di credito d'imposta, nei casi in cui il contribuente abbia scelto tale modalità di fruizione, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> – "6948", relativo al contributo a fondo perduto di cui all'art. 1, comma 30-bis lett. a), del D.L. 73/2021; – "6949", relativo al contributo a fondo perduto di cui all'art. 1, comma 30-bis lett. b), del D.L. 73/2021; – "6950", relativo al contributo a fondo perduto di cui all'art. 1, comma 30-bis lett. c), del D.L. 73/2021.
7.2	<p>COMPILAZIONE DEL MODELLO F24</p> <p>In sede di compilazione del modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> – i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", esclusivamente in corrispondenza della colonna "importi a credito compensati"; – il campo "anno di riferimento" va valorizzato con l'anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato "AAAA".
8	<p>CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ATTIVITÀ SVOLTE IN COMUNI CON SANTUARI RELIGIOSI - PERCENTUALE PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO EROGABILE</p>
	<p>Con provvedimento n. 317675 del 17.11.2021, l'Agenzia delle Entrate ha determinato in misura pari al 51,6050% la percentuale per il calcolo del contributo da erogare in favore delle attività economiche e commerciali svolte nei centri storici dei Comuni ove situati santuari religiosi, disciplinato dall'art. 59 del D.L. 104/2020.</p> <p>L'importo del contributo erogabile a ciascun beneficiario è quindi pari al contributo risultante dall'ultima istanza validamente presentata, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale del 51,6050%, troncando il risultato all'unità di euro.</p>

9	SERVIZIO DI CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE E DEI LORO DUPLICATI - RIAPERTURA DEL TERMINE PER L'ADESIONE
	L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento 3.11.2021 n. 298662, ha riaperto al 31.12.2021 il termine per l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.
9.1	<p>EFFETTI DELLA RIAPERTURA</p> <p>Il 30.9.2021 era infatti scaduto il termine per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici proposto dall'Agenzia delle Entrate, grazie al quale è possibile accedere ai <i>file</i> XML transitati tramite il Sistema di Interscambio a decorrere dall'1.1.2019. Coloro che non avessero manifestato la scelta entro tale termine, avrebbero, comunque, avuto la facoltà di aderire in un momento successivo, potendo, tuttavia, consultare esclusivamente le fatture emesse e ricevute a partire dal giorno successivo all'adesione.</p> <p>Per effetto della riapertura del termine al 31.12.2021, i soggetti passivi IVA e i consumatori finali possono quindi ancora accedere alle fatture elettroniche transitate tramite il Sistema di Interscambio dall'1.1.2019, data di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica.</p> <p>L'adesione al servizio entro il nuovo termine del 31.12.2021 permette, quindi, di "recuperare" le fatture "pregresse".</p>
9.2	<p>MOTIVAZIONI DELLA RIAPERTURA</p> <p>La motivazione della riapertura va quindi ascritta non già a questioni inerenti alla tutela della <i>privacy</i> dei dati contenuti nei documenti (come avvenuto in occasione delle precedenti proroghe), quanto piuttosto alle richieste degli operatori che <i>"non hanno colto la differenza"</i> tra l'adesione al servizio di conservazione delle fatture elettroniche <i>"e quella prevista invece per il servizio di consultazione, nell'errato convincimento che l'adesione già prestata per il primo servizio comportasse automaticamente anche la possibilità di consultazione delle fatture elettroniche"</i>. È stato, inoltre, tenuto in considerazione il fatto che la scadenza del 30.9.2021 coincidesse <i>"con numerosi altri adempimenti fiscali, anche legati alla possibilità di fruire delle agevolazioni previste dalle norme a favore degli operatori colpiti dagli effetti negativi della pandemia"</i>.</p> <p>Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro hanno, inoltre, segnalato all'Amministrazione finanziaria che l'indisponibilità delle fatture pregresse avrebbe reso <i>"più gravosi gli adempimenti da parte dei contribuenti e dei professionisti che li assistono, che devono eventualmente reperire i duplicati delle fatture presso i soggetti emittenti"</i>.</p>
10	CREDITO D'IMPOSTA PER LA PROMOZIONE DELLA MUSICA E DEGLI SPETTACOLI DAL VIVO - PROVVEDIMENTO ATTUATIVO
	Con il D.M. 13.8.2021, pubblicato sulla <i>G.U.</i> n. 261 del 2.11.2021, sono state emanate le disposizioni attuative del credito d'imposta per la promozione della musica e degli spettacoli dal vivo, di cui all'art. 7 del D.L. 91/2013, a seguito delle modifiche apportate dal D.L. 104/2020 e dal D.L. 137/2020.
10.1	<p>SOGGETTI BENEFICIARI</p> <p>Possono beneficiare del credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> – imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali di cui all'art. 78 della L. 633/41; – imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo. <p>Le suddette imprese devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> – essere esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso all'agevolazione; – avere nell'oggetto sociale la produzione, in forma continuativa e strutturale, di fonogrammi, di cui all'art. 78 della L. 633/41, avendo tra i propri codici ATECO il

	<p>codice 5920, nonché la produzione di videogrammi musicali, la produzione e l'organizzazione di spettacoli musicali dal vivo.</p>
10.2	<p>CREDITO D'IMPOSTA</p> <p>Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 30% dei costi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche e videografiche musicali; – sostenuti dall'1.1.2021. <p>L'importo massimo di beneficio riconoscibile, per ciascuna impresa, è pari a 800.000,00 euro nei 3 anni.</p> <p>Il credito d'imposta spetta comunque fino ad esaurimento delle risorse disponibili in ciascun periodo di imposta.</p> <p>Cumulabilità del credito d'imposta</p> <p>Il credito d'imposta in esame:</p> <ul style="list-style-type: none"> – non è cumulabile con altre forme di agevolazione fiscale previste per i videogrammi musicali ai sensi della L. 220/2016; – è cumulabile con altri aiuti pubblici entro il limite massimo del 70% dei costi ammissibili, ai sensi del regolamento della Commissione europea n. 651 del 17.6.2014.
10.3	<p>SPESE ELEGGIBILI</p> <p>Sono eleggibili ai fini della determinazione del credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> – compensi afferenti a sviluppo dell'opera, ovvero quelli spettanti ad artisti-interpreti o esecutori, produttore artistico, ingegnere del suono e tecnici utilizzati dall'impresa per la sua realizzazione, nonché le spese per la formazione e l'apprendistato effettuate nelle varie fasi di detto sviluppo; – spese relative all'utilizzo e nolo di studi di registrazione, noleggio e trasporto di materiali e strumenti; – spese di <i>post</i> produzione, ovvero montaggio, missaggio, masterizzazione, digitalizzazione e codifica dell'opera, nonché le spese di progettazione e realizzazione grafica; – spese di promozione e pubblicità dell'opera. <p>L'importo totale delle spese eleggibili è in ogni caso limitato alla somma di 250.000,00 euro per ciascuna opera.</p> <p>Definizione di "opera"</p> <p>Ai fini in esame, per "opera" si intendono le registrazioni fonografiche o videografiche musicali, su supporto fisico o digitale, composte da un insieme di almeno otto brani non già pubblicati diversi tra loro, ovvero da uno o più brani non già pubblicati di durata complessiva non inferiore a 35 minuti.</p> <p>Sono ammessi brani già pubblicati rielaborati ("cover"), in una misura non superiore al 20% del numero complessivo dei brani o del minutaggio complessivo dell'opera.</p> <p>Attestazione del sostenimento delle spese</p> <p>L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel Registro dei revisori legali o da un professionista iscritto nell'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, o in quello dei Consulenti del lavoro; – ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
10.4	<p>ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CREDITO D'IMPOSTA</p> <p>Le imprese interessate al riconoscimento del credito d'imposta devono presentare un'apposita istanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> – al Ministero della Cultura, secondo le modalità telematiche definite con un provvedimento del Direttore generale cinema e audiovisivo; – dall'1.01 al 28.02 dell'anno successivo a quello di distribuzione e commercializzazione dell'opera, intesa come data di prima messa in distribuzione e

	<p>commercio del relativo supporto fisico, ovvero a quello di prima pubblicazione dell'opera digitale.</p> <p>All'istanza deve essere allegata, a pena di inammissibilità, idonea documentazione comprovante la distribuzione e la commercializzazione dell'opera su supporto fisico in numero non inferiore a 1.000 copie ovvero, in caso di supporti digitali, in numero non inferiore a 1.000 copie (per opere in <i>download</i>) e in numero non inferiore a 1.300.000 accessi <i>streaming on demand</i>.</p>
10.5	<p>RICONOSCIMENTO DEL CREDITO D'IMPOSTA</p> <p>Il Ministero della Cultura riconosce il credito d'imposta, dandone comunicazione all'impresa richiedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> – previa verifica dell'ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti previsti; – nei limiti delle risorse disponibili. <p>Qualora l'ammontare dei crediti d'imposta complessivamente spettanti alle imprese per un determinato anno risulti superiore alle somme stanziare, il credito d'imposta da riconoscere a ciascuna impresa è proporzionalmente ridotto.</p> <p>Produzione associata</p> <p>In caso di produzione associata, il credito d'imposta è riconosciuto a ciascuna delle imprese partecipanti, in proporzione alla quota di spese eleggibili direttamente sostenute.</p>
10.6	<p>REGIME FISCALE DEL CREDITO D'IMPOSTA</p> <p>Il credito d'imposta in esame:</p> <ul style="list-style-type: none"> – non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e del valore della produzione ai fini dell'IRAP; – non rileva ai fini della determinazione del <i>pro rata</i> di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR.
10.7	<p>UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/97:</p> <ul style="list-style-type: none"> – a decorrere dal decimo giorno successivo alla comunicazione all'impresa, da parte del Ministero della Cultura, del riconoscimento dell'agevolazione; – presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia dell'Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. <p>L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero della Cultura, pena lo scarto dell'operazione di versamento. A tali fini, il Ministero della Cultura, preventivamente alla comunicazione alle imprese beneficiarie, trasmette all'Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche.</p>
10.8	<p>DECADENZA, REVOCA E RECUPERO DEL CREDITO D'IMPOSTA</p> <p>Il credito d'imposta in esame:</p> <ul style="list-style-type: none"> – decade qualora le spese non siano riconosciute eleggibili, oppure non siano soddisfatti gli altri requisiti previsti; – è revocato in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese. <p>In tali casi si provvede al recupero del beneficio eventualmente già fruito, maggiorato di interessi e sanzioni.</p>
11	<p>ENTI DEL TERZO SETTORE - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI - PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE</p> <p>In attuazione dell'art. 13-<i>quaterdecies</i> del D.L. 137/2020, convertito nella L. 176/2020, il D.M. 30.10.2021 ha individuato i criteri di riparto delle risorse del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore.</p> <p>Con il decreto direttoriale n. 614 del 26.11.2021 è stato quindi adottato l'Avviso n. 2/2021, che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle istanze per ricevere il previsto contributo.</p>

11.1	<p>REQUISITO SOGGETTIVO</p> <p>Possono presentare istanza di contributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> – organizzazioni di volontariato iscritte nei Registri regionali e delle Province autonome; – associazioni di promozione sociale iscritte nei Registri nazionale, regionali e delle Province autonome; – enti con qualifica di ONLUS iscritte nell'Anagrafe tenuta dall'Agenzia delle Entrate. <p>L'iscrizione nei citati registri deve risultare alla data di presentazione dell'istanza ed essere stata conseguita in una data anteriore al 25.12.2020.</p>
11.2	<p>REQUISITO OGGETTIVO</p> <p>Il contributo è riconosciuto a condizione che nel corso del 2020, in conseguenza delle misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sia cessato o si sia ridotto l'esercizio delle attività statutarie di interesse generale individuate con i codici ATECO riportati in allegato al D.M. 30.10.2021.</p>
11.3	<p>DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO</p> <p>Il contributo sarà determinato sulla base della seguente formula: totale delle risorse disponibili/numero di domande ammesse.</p> <p>Agli enti che hanno dichiarato un ammontare complessivo delle entrate, comunque denominate, risultante dall'ultimo bilancio consuntivo approvato superiore a 100.000,00 euro, la misura del contributo assegnato è incrementata del 30%.</p> <p>In ogni caso, il contributo massimo assegnabile a ciascun ente non potrà superare 5.000,00 euro.</p>
11.4	<p>PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE</p> <p>Le domande di contributo devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma elettronica "Ristori Enti Terzo Settore", disponibile sul portale "Servizi Lavoro" del Ministero del Lavoro (https://servizi.lavoro.gov.it), previo accesso con credenziali SPID personali o CIE del legale rappresentante dell'ente.</p> <p>La piattaforma è attiva a partire dalle ore 8.00 di lunedì 29.11.2021 e fino alle ore 23.59.59 di sabato 11.12.2021.</p> <p>Ciascun ente può presentare una sola istanza di contributo, indipendentemente dall'iscrizione in diversi registri.</p>
12	<p>CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI - CONTRATTO STIPULATO CON IL CONDOMINIO - AMMISSIBILITÀ</p> <p>Nella risposta a interpello n. 790 del 24.11.2021, l'Agenzia delle Entrate si sofferma sulla possibilità di esprimere l'opzione per la cedolare secca sulle locazioni abitative, di cui all'art. 3 del D.Lgs. 23/2011, con riferimento a contratti di locazione stipulati con un condominio.</p>
12.1	<p>IL CASO DI SPECIE</p> <p>Il caso di specie riguardava un contribuente che aveva stipulato un contratto preliminare di compravendita avente a oggetto un immobile abitativo già locato. Per effetto della stipula del contratto definitivo, l'acquirente subentrerà nel contratto di locazione e, pertanto, domanda all'Agenzia delle Entrate se potrà esercitare l'opzione per la cedolare secca, tenendo conto che l'immobile, catastalmente classificato A/2, è locato al condominio e destinato ad abitazione principale del custode e della sua famiglia.</p>
12.2	<p>CEDOLARE SECCA E NATURA DEL CONDUTTORE</p> <p>Va rammentato che, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.Lgs. 23/2011, la cedolare secca non si applica <i>"alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa, o di arti e professioni"</i>.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 26 del 1.6.2011, ha interpretato tale norma in senso restrittivo, affermando che l'opzione per la cedolare secca sia preclusa non solo quando il locatore sia un soggetto che agisce nell'esercizio di un'attività di impresa, arti o professioni, ma anche quando il conduttore agisca nell'esercizio di imprese, arti o</p>

	<p>professioni (come, ad esempio, nel caso di conduttori imprenditori che lochino immobili abitativi da usare a scopo di foresteria).</p> <p>Tale interpretazione (che non è condivisa dalla giurisprudenza di merito, si veda C.T. Regione Emilia Romagna 20.6.2019 n. 1236/7/19) ha probabilmente indotto il contribuente a dubitare della possibilità di applicare l'opzione con riferimento ad un contratto stipulato con un condominio.</p>
12.3	<p>OPZIONE POSSIBILE SE IL CONDOMINIO È CONDUTTORE</p> <p>Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate ammette la possibilità di accedere alla cedolare secca, per l'immobile locato al condominio.</p> <p>Infatti, il condominio "<i>costituisce una particolare forma di comunione</i>", che non esercita attività di impresa, di arti o professioni e l'immobile oggetto di locazione è destinato al custode del condominio, che lo utilizza come abitazione principale propria e del suo nucleo familiare. In questo contesto, secondo l'Agenzia, l'opzione per la cedolare secca è possibile da parte del locatore persona fisica che sia in possesso delle altre condizioni richieste (cioè non agisca nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni).</p>
12.4	<p>SUBENTRO NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE</p> <p>Secondo l'Agenzia delle Entrate, nel caso di specie, posto che il nuovo proprietario subentrerà nel contratto di locazione per effetto del perfezionamento del contratto di acquisto dell'immobile locato, non è necessario stipulare un nuovo contratto di locazione, ma il nuovo locatore/acquirente potrà optare per la cedolare secca presentando il modello RLI entro l'ordinario termine di 30 giorni dalla data del subentro.</p>
13	<p>TRANSFER PRICING - DOCUMENTAZIONE IDONEA PER IL REGIME PREMIALE - CHIARIMENTI</p>
	<p>L'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 15 del 26.11.2021, ha fornito chiarimenti in merito alla documentazione idonea a garantire l'accesso al regime premiale della disapplicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione in materia di prezzi di trasferimento (cosiddetto "<i>transfer pricing</i>").</p>
13.1	<p>CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE</p> <p>A questo riguardo:</p> <ul style="list-style-type: none"> – il <i>Masterfile</i> raccoglie informazioni relative al gruppo multinazionale; – la documentazione nazionale contiene informazioni relative alle operazioni infragruppo relative all'entità locale. <p>In entrambi i casi, la struttura prevista dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 360494 del 23.11.2020, nonché la relativa titolazione e numerazione deve intendersi non modificabile, salvo modifiche parziali e integrazioni che non comportino una modifica sostanziale delle informazioni richieste e che siano strettamente necessarie.</p>
13.2	<p>FORMA DEL MASTERFILE E DELLA DOCUMENTAZIONE NAZIONALE</p> <p>Per conferire data certa, tali documenti devono essere firmati dal legale rappresentante del contribuente, o da un suo delegato, mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.</p> <p>La tardiva apposizione della firma elettronica con marca temporale equivale ad assenza della stessa.</p>
13.3	<p>TERMINI DI CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE</p> <p>In assenza di consegna immediata, il contribuente deve consegnare la documentazione all'Amministrazione finanziaria entro 20 giorni dalla richiesta, pena l'esclusione dal beneficio della <i>penalty protection</i>.</p> <p>Informazioni supplementari o integrative devono essere fornite entro 7 giorni dalla richiesta, salvo termine più ampio fissato in considerazione della complessità delle operazioni.</p>
13.4	<p>ESTENSIONE E CONDIZIONI DI EFFICACIA DELLA DOCUMENTAZIONE IDONEA</p> <p>La documentazione è redatta su base annuale, produce effetti esclusivamente per il periodo d'imposta cui si riferisce e deve essere conservata fino al termine di</p>

	<p>decadenza per l'accertamento.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate non è vincolata alla disapplicazione delle sanzioni ove, pur rispettando la struttura formale, la documentazione non presenti nel complesso contenuti informativi completi, ivi compresa la firma elettronica con marca temporale, oltre che nei casi in cui le informazioni fornite non corrispondano in tutto o in parte al vero.</p>
13.5	<p>COMUNICAZIONE DEL POSSESSO DELLA DOCUMENTAZIONE IDONEA</p> <p>L'esimente sanzionatoria si applica solo se il contribuente che detiene la documentazione ne dà apposita comunicazione nella dichiarazione dei redditi.</p> <p>Risulta valida la comunicazione effettuata con le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dal termine ordinario, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste e del ravvedimento operoso; conseguentemente, il <i>Masterfile</i> e la Documentazione nazionale devono essere firmati mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione tardiva, sostitutiva o integrativa.</p> <p>Scaduti i 90 giorni, la comunicazione può essere effettuata in base alla disciplina della remissione <i>in bonis</i>, se è stata predisposta la documentazione idonea con marca temporale al più tardi entro 90 giorni dal termine ordinario; in tal caso, la comunicazione deve essere eseguita entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile.</p> <p>Nel caso di dichiarazione integrativa, la documentazione può essere integrata o modificata se la dichiarazione originaria recava l'indicazione del possesso della documentazione; diversamente, laddove la comunicazione non sia stata effettuata al più tardi con la remissione <i>in bonis</i>, la stessa non potrebbe essere effettuata in sede di dichiarazione integrativa.</p>
13.6	<p>VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE IDONEA</p> <p>Si tratta di una valutazione di carattere sostanziale, volta a valorizzare i dati e gli elementi conoscitivi attinenti l'accurata delineazione delle transazioni e l'analisi di comparabilità, indipendentemente dalla circostanza che il metodo di determinazione dei prezzi prescelto risulti diverso da quello adottato dall'Amministrazione finanziaria.</p>
14	<p>IVA - ERRORI DI FATTURAZIONE - NOTA DI VARIAZIONE IN DIMINUZIONE</p>
	<p>Con la risposta a interpello n. 762 del 4.11.2021, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che l'emissione di una nota di variazione in diminuzione dell'IVA rappresenta lo strumento principale e generale per porre rimedio agli errori compiuti in sede di fatturazione.</p>
14.1	<p>NOTA DI VARIAZIONE</p> <p>Nella fattispecie, è applicabile l'art. 26, comma 3, del DPR 633/72, il quale estende la possibilità di emettere le note di variazione in diminuzione previste dal precedente comma 2 ai casi di accordo tra le parti, nonché di indicazione in fattura di corrispettivi o relative imposte in misura superiore a quella reale.</p> <p>Tuttavia, nei casi di errata fatturazione, la portata temporale della nota variazione è limitata al decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile.</p>
14.2	<p>RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA</p> <p>Qualora si riscontri un'impossibilità oggettiva di emettere nei termini la nota di variazione, è comunque possibile, a determinate condizioni, per il soggetto passivo fare ricorso, in via eccezionale, all'istituto della restituzione dell'IVA da parte dell'Erario di cui all'art. 30-ter del DPR 633/72.</p> <p>La restituzione dell'IVA è possibile solamente ove vi sia stato un errore a fronte del quale il rischio di perdita del gettito fiscale può ritenersi insussistente, come nel caso di specie, in cui il cessionario o committente non ha registrato la fattura (erronea) ricevuta né esercitato il diritto alla detrazione.</p>

15	EREDI DEL PROFESSIONISTA - OBBLIGHI DI FATTURAZIONE
	<p>La risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 785 del 19.11.2021 ha affermato che gli eredi di un professionista sono obbligati ad emettere fattura per le prestazioni effettuate dal <i>de cuius</i>, qualora l'operazione non sia stata certificata ai fini IVA da quest'ultimo soggetto.</p> <p>Viene precisato che l'emissione della fattura, da parte degli eredi, è necessaria sia per le prestazioni nei confronti di soggetti passivi IVA sia per le prestazioni nei confronti di "privati consumatori".</p> <p>La fattura, per la prestazione resa dal professionista defunto, è emessa dagli eredi non in nome proprio bensì in nome di tale soggetto.</p> <p>A tal fine, deve eventualmente essere richiesta la riapertura della partita IVA del <i>de cuius</i>.</p>
16	COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO - VENDITE ON LINE TRAMITE INCARICATI - ESONERO DALLA CERTIFICAZIONE FISCALE
	<p>Con la risposta a interpello n. 793 del 25.11.2021, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le cessioni di beni effettuate tramite portale <i>on line</i>, con spedizione dei beni al cliente finale, possono ricondursi alla categoria del commercio elettronico indiretto e beneficiare dell'esonero dagli obblighi certificativi, anche se la raccolta e l'invio degli ordini sono effettuati con intervento di incaricati alla vendita che, nel rispetto della L. 173/2005, operano per conto della società venditrice.</p>
16.1	<p>FATTISPECIE</p> <p>Nel caso specifico, una società stabilita in Italia vende prodotti cosmetici, alimentari, ecc. a consumatori finali per il tramite di incaricati alla vendita i quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> – operando per conto della società cedente, raccolgono gli ordini di acquisto presso i clienti e ricevono il pagamento anticipato; – accedono all'area riservata sul portale della società venditrice e inoltrano l'ordine ricevuto, "in nome e per conto" del consumatore finale, utilizzando strumenti di pagamento tracciabili. <p>I beni sono spediti con modalità tradizionali dalla società cedente, la quale emette scontrino elettronico e un documento di trasporto.</p>
16.2	<p>RICONDUCEBILITÀ AL COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO</p> <p>L'Agenzia delle Entrate osserva che, nel caso specifico, anche se i clienti devono avvalersi dell'ausilio degli incaricati alla vendita per l'acquisto dei prodotti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – il rapporto contrattuale si svolge esclusivamente tra la società venditrice e il consumatore finale; – l'acquisto è effettuato tramite il sito Internet della venditrice, utilizzando strumenti di pagamento tracciabili, mentre la consegna fisica dei beni avviene successivamente presso l'acquirente, di regola tramite vettore. <p>Il contratto può quindi dirsi perfezionato <i>on line</i>, mentre la consegna fisica della merce a domicilio è effettuata mediante i canali tradizionali.</p> <p>Sussistono perciò i requisiti per ricondurre tali operazioni al commercio elettronico indiretto (si vedano risoluzioni Agenzia delle Entrate nn. 133/2004, 312/2008 e 274/2009).</p>
16.3	<p>ESONERO DALLA CERTIFICAZIONE FISCALE</p> <p>Stante l'inquadramento delle operazioni nel commercio elettronico indiretto, la società cedente non è tenuta a documentare i relativi corrispettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – né tramite fattura (salvo eventuale richiesta del cessionario); – né mediante documento commerciale. <p>Resta comunque ferma, per il cedente, la possibilità di memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi ex art. 2 del D.Lgs. 127/2015 o di emettere fattura su base volontaria.</p>

17	IVA DI GRUPPO - COMPENSAZIONI INTERNE - ESONERO DALLA GARANZIA ENTRO LA FRANCHIGIA
	<p>Con risposta a interpello n. 792 del 25.11.2021, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'esonero dalla prestazione della garanzia previsto dall'art. 21 del DM 28.12.93 n. 567, entro la franchigia prevista dalla norma, si applica anche per le eccedenze di credito IVA oggetto di compensazione nella liquidazione IVA di gruppo ex art. 73 del DPR 633/72, e questo anche nel caso in cui l'ente che presta la garanzia sia una società stabilita in altro Stato membro, identificata in Italia ai fini IVA, che opera in veste di controllante nella procedura di gruppo.</p>
17.1	<p>AMBITO APPLICATIVO DELLA FRANCHIGIA</p> <p>Si ricorda che l'art. 21 del D.M. 567/93 dispone l'esonero dalla prestazione di specifiche garanzie per l'erogazione di rimborsi il cui ammontare risulti non superiore al 10% dei complessivi versamenti eseguiti nei 2 anni precedenti la data della richiesta e registrati nel conto fiscale (esclusi i versamenti conseguenti ad iscrizione a ruolo ed al netto dei rimborsi già erogati).</p> <p>Già con precedenti documenti di prassi, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale esonero si applica anche alle ipotesi in cui la garanzia sia dovuta per le compensazioni interne effettuate nell'ambito della procedura di liquidazione IVA di gruppo (circolare n. 35 del 27.10.2015 e circolare n. 33 del 22.7.2016). Di conseguenza, nelle ipotesi in cui la compensazione debba essere assistita da garanzia, la stessa può riferirsi all'importo eccedente la franchigia.</p> <p>Ora, con riferimento alla fattispecie oggetto della risposta n. 792/2021, viene precisato che l'esonero in oggetto può trovare applicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> – sia ove la garanzia sia rilasciata dalla capogruppo ai fini civilistici (società di diritto irlandese) mediante assunzione diretta dell'obbligazione di pagamento; – sia ove la garanzia sia prestata dalla controllante IVA (società con sede in Irlanda direttamente identificata in Italia ai fini IVA) mediante cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ovvero mediante fideiussione rilasciata da una banca o da un'impresa commerciale o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione (art. 38-<i>bis</i>, comma 5, del DPR 633/72).
17.2	<p>ASSENZA DI OBBLIGO COMUNICATIVO</p> <p>Si precisa altresì che, per invocare l'applicazione della franchigia, non occorre:</p> <ul style="list-style-type: none"> – né inviare una comunicazione preventiva all'Amministrazione finanziaria; – né barrare alcuna specifica casella nell'ambito della dichiarazione IVA annuale. <p>Resta fermo che, in caso di controllo, la spettanza dell'agevolazione andrà comunque dimostrata.</p>
17.3	<p>RESTITUZIONE DELLE GARANZIE GIÀ PRESTATE</p> <p>Nel caso specifico, l'istante ipotizza di richiedere all'Amministrazione finanziaria la restituzione delle garanzie rese in precedenza per importi inferiori alla franchigia. Tuttavia, l'Agenzia afferma che tale possibilità, pur non essendo esclusa a priori, non può essere confermata in sede di interpello, necessitando di una verifica di fatto.</p>
18	IMMATRICOLAZIONE DI VEICOLI EXTRA-UE - VERSAMENTO DELL'IVA - ADEMPIMENTI
	<p>Nella risposta a interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 778 del 12.11.2021, è stato chiarito che, per l'immatricolazione di veicoli importati da territori extra-UE, il concessionario è tenuto a versare l'IVA sul prezzo di vendita del veicolo ovvero sul relativo valore di mercato. A tal fine, occorre anche la presentazione alla Motorizzazione Civile dei documenti doganali idonei alla univoca identificazione del veicolo e dell'IVA assolta in sede di importazione (bolletta doganale e certificato doganale in bollo).</p>
18.1	<p>IVA PER L'IMMATRICOLAZIONE DI VEICOLI EXTRA-UE</p> <p>Al fine dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, la richiesta</p>

	<p>deve essere corredata da copia del modello F24 ELIDE, che, per ogni mezzo di trasporto, riporta il numero di telaio e l'ammontare dell'IVA assolta in occasione della prima cessione interna (art. 1, comma 9, del D.L. 262/2006).</p> <p>Se il concessionario italiano, per ragioni di mercato, volesse immatricolare il veicolo prima di metterlo in vendita sul mercato nazionale, lo stesso sarebbe comunque tenuto a versare l'IVA sul prezzo di vendita del veicolo, determinato ai sensi dell'art. 14, comma 3, del DPR 633/72, ovvero sul valore di mercato.</p> <p>Allo scopo, è preordinata anche la presentazione all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile della documentazione doganale idonea a consentire l'univoca identificazione del veicolo e dell'IVA assolta in sede di importazione dello stesso. In particolare, si tratta dei documenti consistenti <i>"nella bolletta doganale oppure, qualora la bolletta sia unica per più veicoli, nel certificato doganale in bollo ove risultano essere stati corrisposti i diritti di confine e ove sono indicati fabbrica e tipo di veicolo, numero di telaio, stato d'uso, estremi della bolletta doganale e categoria del veicolo"</i>.</p> <p>Tale disciplina è applicabile, inoltre, con riferimento alle immatricolazioni di veicoli di provenienza da Stati appartenenti allo Spazio economico europeo ma non all'Unione europea (Islanda, Liechtenstein e Norvegia).</p>
18.2	<p>ESTRAZIONE DEL VEICOLO DAL DEPOSITO IVA</p> <p>Nell'ipotesi in cui il veicolo sia introdotto in un deposito IVA, per l'immatricolazione successiva all'estrazione dal deposito, occorre attestare l'avvenuto versamento dell'IVA con il modello F24 ELIDE e, dunque, oltre all'autofattura, deve essere allegata la documentazione relativa all'estrazione ed alla garanzia prestata ai fini dell'inversione contabile di cui all'art. 17, comma 2, del DPR 633/72.</p>
19	<p>GRUPPO IVA - RAPPORTI TRA CASA MADRE INGLESE E STABILE ORGANIZZAZIONE ITALIANA - INGRESSO DI NUOVI PARTECIPANTI AL GRUPPO</p> <p>Con le risposte a interpello n. 756 e n. 757 del 3.11.2021, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina del Gruppo IVA, con particolare riguardo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ai rapporti tra stabile organizzazione italiana e casa madre appartenente a un Gruppo IVA inglese; - ai requisiti per l'ingresso in un Gruppo IVA già costituito di due <i>newco</i> interamente partecipate da un membro del Gruppo.
19.1	<p>RAPPORTI CON LA CASA MADRE ADERENTE A UN GRUPPO IVA INGLESE</p> <p>Con la risposta a interpello n. 756/2021, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le prestazioni rese da una stabile organizzazione italiana nei confronti della casa madre aderente a un Gruppo IVA inglese restano rilevanti ai fini IVA anche a seguito della <i>Brexit</i>. Questo nel presupposto che l'istituto inglese continui a integrare la nozione di Gruppo IVA ai sensi dell'art. 11 della direttiva 2006/112/CE.</p> <p>Infatti, i principi statuiti nella sentenza Skandia (Corte di Giustizia UE 17.9.2014, causa C-7/13), recepiti dall'art. 70-<i>quinquies</i> del DPR 633/72, secondo cui l'appartenenza della casa madre o della <i>branch</i> a un Gruppo IVA costituito in altro Stato membro spezza il nesso d'identità soggettiva tra le due entità, si applicano indipendentemente dal fatto che le transazioni avvengano tra Stati membri o tra uno Stato membro e un Paese terzo.</p> <p>Nel caso specifico, perciò, le prestazioni rese dalla <i>branch</i> italiana alla casa madre inglese sono soggette ad IVA. Tuttavia, essendo le stesse territorialmente rilevanti nel Regno Unito e non effettuando la <i>branch</i> operazioni rilevanti in Italia, l'Agenzia ha riconosciuto che la <i>branch</i> può chiedere il rimborso dell'imposta assolta sugli acquisti in base al presupposto di cui all'art. 30, comma 2 lett. d), del DPR 633/72.</p>
19.2	<p>INGRESSO NEL GRUPPO IVA DI SOCIETÀ NEOCOSTITUITE</p> <p>Con la successiva risposta a interpello n. 757/2021 è stato chiarito che l'inclusione in un Gruppo IVA già esistente di due società di nuova costituzione, integralmente</p>

controllate da uno dei partecipanti al Gruppo, non può avvenire sin dal momento del perfezionamento del vincolo finanziario in capo alle stesse, ma soltanto a partire dall'anno successivo a quello in cui il vincolo si considera instaurato.

Quadro normativo

Ai sensi dell'art. 70-ter del DPR 633/72 e dell'art. 1, comma 1, del D.M. 6.4.2018, il vincolo finanziario si considera instaurato se il rapporto di controllo in capo al soggetto passivo sussiste almeno dall'1.07 dell'anno precedente l'efficacia dell'opzione.

L'art. 70-quater, comma 5, primo periodo, del DPR 633/72 prevede, poi, che se il vincolo finanziario si instaura nei riguardi di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato relativamente ai quali non sussisteva all'atto dell'esercizio dell'opzione, i predetti soggetti partecipano al Gruppo IVA a decorrere dall'anno successivo a quello in cui il vincolo si è instaurato, sicché si determina una cesura temporale tra il momento in cui si instaura il vincolo e il momento in cui il nuovo soggetto partecipa al regime di Gruppo.

Fattispecie

Nel caso specifico, a seguito della costituzione del Gruppo IVA, il vincolo finanziario si è realizzato in capo a due società di nuova costituzione, entrambe controllate al 100% da una società inclusa nel Gruppo fin dall'origine. Tali società esercitano attività che non possono essere esercitate direttamente dagli altri membri del Gruppo.

Rispetto della condizione temporale

A parere dell'istante, le società in oggetto dovevano considerarsi incluse nel Gruppo IVA sin dal momento del perfezionamento del vincolo finanziario, in quanto controllate da un soggetto già partecipante al Gruppo IVA.

Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate, invece, l'inclusione nel Gruppo IVA di tali società può avvenire soltanto a partire dall'anno successivo a quello in cui si è instaurato il vincolo finanziario, nel rispetto, quindi, delle condizioni temporali di cui agli artt. 70-ter e 70-quater, comma 5, del DPR 633/72.

Nel caso specifico, l'ingresso delle *newco* non solo modifica il perimetro dei soggetti coinvolti nel Gruppo, ma determina anche un ampliamento delle attività svolte dal soggetto unitario. Pertanto, anche se i nuovi partecipanti al Gruppo IVA sono società di nuova costituzione interamente partecipate da un membro del Gruppo, le condizioni temporali citate devono essere rispettate (si veda risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 30 del 7.5.2021).

Nella fattispecie descritta, infatti, non si producono sul piano sostanziale i medesimi effetti di "continuità" riconosciuti dall'Agenzia nelle ipotesi di:

- ingresso nel Gruppo IVA di una *newco* che abbia ricevuto in conferimento un ramo di azienda da parte di un soggetto già appartenente al Gruppo e sia da questo interamente partecipata (si veda circolare Agenzia delle Entrate n. 19 del 31.10.2018);
- scissione parziale della società capogruppo di un Gruppo IVA a favore di una società neocostituita che coinvolga esclusivamente soggetti già inclusi nel perimetro del Gruppo (principio di diritto Agenzia delle Entrate n. 16 del 14.9.2020).